

# Interdizione

## Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato

## Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

## Destinatari

**Maggiore di età** che si trova in "**abituale infermità di mente**", tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore emancipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.

## Raffronti con altri istituti

Si differenzia dall'**inabilitazione** che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di "infermità di mente" non così grave da dar luogo all'interdizione. Si differenzia anche dall'**amministrazione di sostegno** che si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona verta in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministrazione di sostegno non ne "annulla" i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore (vedi meglio a pag. 12).

**N.B.** Secondo la Cassazione (sent. n. 13584/06) anche qualora la persona presenti una disabilità intellettiva media e/o grave dovrebbe preferirsi, all'interdizione o all'inabilitazione, sempre l'amministrazione di sostegno, tranne nei casi in cui:

a) il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa intessere contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé (non così la persona totalmente impossibilitata a comprendere il minimo valore degli atti giuridici da porre in essere, ma allettata e, quindi, materialmente impossibilitata a manifestare la propria volontà su tali atti giuridici);

b) per tutelare gli interessi della persona sia necessaria un'attività complessa da svolgere in molteplici direzioni (è il caso della persona che necessita dell'adozione di varie e delicate scelte terapeutiche, oltre alla gestione di un patrimonio composto da cespiti di natura differente, quali anche titoli azionari).

**Pertanto, rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile. Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.**

**Anffas è addirittura impegnata a sostenere la proposta di legge C. 510, presentata alla Camera dei Deputati il 29/04/2008, volta ad eliminare del tutto dal nostro ordinamento giuridico gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno. Nel citato progetto di legge, redatto dal professor Cendon, sono inseriti correttivi all'attuale disciplina dell'amministrazione di sostegno, individuati attraverso l'efficiente applicazione di tale istituto in questi primi anni.**

### **Regime della tutela**

Il tutore, nominato dal **Giudice Tutelare** (a seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale), può compiere **tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un'ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

#### **Atti da autorizzare da parte del Tribunale:**

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

#### **Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:**

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;

5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di fare tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore. Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno. Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale posta in essere dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione. Viceversa, diverse valutazioni, si vedrà, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria. Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

### **Riferimenti normativi**

Articoli 414-432 del codice civile (per l'interdizione in genere)

Articoli 357-389 del codice civile (per l'esercizio della tutela, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. a tali articoli che disciplina la tutela dei minori)